

Deliberazione della Giunta Regionale 23 giugno 2015, n. 41-1627

Approvazione delle Convenzioni regolanti i rapporti con le organizzazioni di volontariato costituenti il sistema regionale di protezione Civile. Spesa Euro 2.148.000,00 - Capitoli vari Bilancio 2015.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

la legge 11 agosto 1991, n. 266 favorisce lo sviluppo del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, stabilendo i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato;

la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", come modificata ed integrata dalla Legge 100/2012, prevede che all'attuazione delle attività di protezione civile concorrano le regioni italiane;

la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 all'art. 70 attribuisce alla regione compiti di "promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato";

il Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194, "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile", prevede in particolare la concessione di contributi, benefici e rimborsi alle organizzazioni di volontariato impegnate nelle attività di protezione civile;

l'art. 19 della L.R. 17 aprile 2003 n. 7, attribuisce alla Regione il compito di assicurare al volontariato la più ampia partecipazione alle attività di protezione civile, stimolandone la crescita e favorendone l'impiego;

la Regione Piemonte, riconoscendo nel volontariato organizzato, facente parte del Sistema di protezione civile e del Sistema antincendi boschivi, una rilevante espressione della solidarietà umana, sociale e di partecipazione dei cittadini alle attività finalizzate alla previsione, alla prevenzione e all'intervento nei casi di emergenza e di eventuali calamità - nell'ambito del proprio territorio, e, qualora necessario, oltre i confini regionali e nazionali - ne favorisce la qualificazione e lo sviluppo, anche attraverso forme di aggregazione;

la Direttiva P.C.M. del 9 Novembre 2012 concernente "*Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile*" assegna alle Regioni il compito dell'Attivazione e dell'impiego del Volontariato per gli eventi di cui all'art. 2 lett. B della Legge 225/92 come modificata ed integrata dalla Legge 100/2012;

la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi" ed in particolare l'articolo 7, comma 3, lettera b), in base alla quale le Regioni programmano la lotta attiva agli incendi boschivi consente di avvalersi, tra l'altro, di personale appartenente alle organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la normativa vigente, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

la L.r. 19 novembre 2013 n. 21, “Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).”, ed in particolare l’articolo 1, comma 3 consente alla Giunta regionale: (...) la facoltà di convenzionarsi, per attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, con l’associazione regionale Corpo volontari AIB Piemonte o con analoga associazione regionale di volontari AIB che presenti i requisiti richiesti dalle procedure operative da essa approvate”.

Considerato che:

dal predetto quadro normativo derivano importanti responsabilità per il Sistema Regionale di Protezione Civile e Antincendi Boschivi, in ordine alla sua organizzazione e prontezza operativa;

il regolamento n. 5/R del 23 luglio 2012: “*Regolamento regionale del volontariato di protezione civile. Abrogazione del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R*” individua nel Coordinamento regionale del volontariato di protezione civile, espressione univoca dei Coordinamenti Provinciali a loro volta univocamente rappresentativi delle associazioni e gruppi comunali operativi sul territorio e nel Corpo regionale volontari AIB del Piemonte ai sensi dell’art. 4 della legge Regionale n. 21 del 19 novembre 2013, i riferimenti fondamentali del Volontariato all’interno del Sistema di protezione civile regionale;

l’art. 7 del sopraccitato regolamento stabilisce, altresì, che le associazioni nazionali partecipino al sistema di protezione civile, operando in concorso con i Coordinamenti provinciali del volontariato, il Coordinamento regionale del volontariato e il Corpo regionale volontari AIB del Piemonte secondo le modalità previste da apposite convenzioni;

in attuazione di quanto sopra sancito, la Regione Piemonte, ai sensi rispettivamente degli artt.5, 6 e 7 ha stipulato:

in data 29/06/2012 una convenzione con il Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte

in data 29/06/2012 una convenzione con il Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte

in data 29/06/2012 convenzione con il Coordinamento delle sezioni piemontese dell’Associazione Nazionale Alpini,

in data 23/12/2013 una convenzione con l’Ispettorato regionale Piemonte e Valle d’Aosta dell’Associazione Nazionale Carabinieri,

in data 22/02/2012 una convenzione con ANPAS-Comitato Regionale Piemonte,

al fine di disciplinare le modalità operative dell’attivazione e dell’impiego del Volontariato in attività ordinaria di previsione, prevenzione, addestramento ed in emergenza.

L’art. 13 del sopraccitato regolamento definisce il contributo del Volontariato alla colonna mobile regionale del Piemonte, che nel suo complesso e nelle articolazioni provinciali che la compongono ha già raggiunto un elevato standard di dotazione e d’efficienza, dimostrato nei numerosi interventi che l’hanno vista coinvolta, e che parimenti l’attività delle squadre dell’AIB svolta sul territorio regionale e con specifiche missioni in ambito nazionale ha mostrato standard elevati di efficienza e professionalità specifiche.

L’art. 22 del sopraccitato regolamento promuove la possibilità di concedere contributi specifici alle Associazioni di volontariato che garantiscano un’efficace collaborazione tra le diverse componenti, nel rispetto degli indirizzi della programmazione attuata dalla struttura regionale competente, nonché dell’adesione attraverso specifici atti convenzionali al sistema di coordinamento provinciale

e regionale del volontariato, e dell'efficace collaborazione attraverso le diverse componenti al fine di garantire un'azione organica e coordinata.

Dato atto che:

- La Convenzione con il Corpo AIB è scaduta al 31/12/2014 ed è stata prorogata per mesi 6 sino al 30/6/2015;
- La Convenzione con ANPAS è scaduta al 21/02/2015,
- La Convenzione con il Coordinamento Regionale è in scadenza al 28/06/2015
- La Convenzione con ANA è in scadenza al 28/06/2015
- la Convenzione con ANC è in vigore sino al 22/12/2016 e sarà oggetto di rinnovo con successivo provvedimento

- al fine di non interrompere il rapporto di collaborazione con il volontariato di protezione civile, soprattutto in previsione della gestione di situazioni di emergenza - quali puntualmente verificatesi nel corso degli ultimi anni, in particolare nell'autunno 2014 nelle province di Alessandria, Verbania e Biella e nei primi mesi del 2015 nelle zone delle Langhe e dell'Astigiano, e l'emergenza incendi boschivi tra dicembre 2014 e aprile 2015 - è necessario dare continuità ai rapporti di Convenzione sopra citati, provvedendo al loro immediato rinnovo;

- in base all'esperienza delle gestioni passate, si è provveduto ad apportare importanti integrazioni al contenuto delle attività ed alla disciplina dei rapporti, quali l'istituzione del fondo di riserva e le modalità di rendicontazione delle attività e dei progetti, nonché di erogazione del contributo, provvedendo alla stesura dei nuovi schemi di Convenzione, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale

- in sede di predisposizione del Bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017, approvato con Legge regionale n. 10 del 15.05.2015, è stata stanziata la somma di € 5.200.000,00 rispettivamente sui capitoli:

136448 € 3.200.000,00

185871 € 1.000.000,00

149055 € 1.000.000,00

- con DGR n. 1-1450 del 25.05.2015 è stata disposta l'assegnazione dei predetti stanziamenti nella misura del 50%, per un importo totale di € 2.600.000,00

- l'importo necessario al rinnovo delle Convenzioni con il Volontariato di protezione civile ammonta, complessivamente, ad € 2.148.000,00, così ripartito:

€ 1.060.000,00 al Coordinamento regionale del Volontariato di protezione civile del Piemonte

€ 1.000.000,00 al Corpo Volontari Antincendi boschivi del Piemonte

€ 80.000,00 al Coordinamento delle sezioni piemontesi dell'Associazione nazionale Alpini

€ 8.000,00 all'ANPAS Comitato regionale Piemonte

vista la L.R. 4 luglio 2005 n. 7 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che all'art. 5 stabilisce l'obbligo di definire e pubblicizzare i criteri per la concessione dei contributi;

- l'assegnazione di € 2.600.000,00 sui sopraccapitoli di bilancio, disposta con DGR n. 1-1450 del 25.05.2015, consente di coprire la spesa necessaria al rinnovo annuale delle Convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile;

ritenuto per quanto sopra esposto di approvare gli schemi di Convenzione con: Corpo AIB del Piemonte, Coordinamento Regionale del Volontariato, Coordinamento ANA Piemonte e ANPAS-CRP al fine di garantire una pronta erogazione dei servizi richiesti (Allegati 1-2-3-4);

ritenuto, altresì, necessario rinnovare, alla scadenza, l'accordo con ANC secondo i nuovi schemi di convenzione adottati per le altre componenti operative del volontariato di protezione civile, allegati alla presente deliberazione;

visto e considerato quanto in premessa;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di riconoscere, promuovere e sostenere, nell'ambito del sistema regionale di protezione civile in conformità con le disposizioni della L.R. 14 aprile 2003, n. 7 e del regolamento regionale n. 5/R del 23 luglio 2012, nonché della Direttiva PCM 9 novembre 2012 i rapporti operativi con le Associazioni di volontariato di II livello:

- Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte
- Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte
- Coordinamento delle sezioni piemontesi dell'Associazione Nazionale Alpini
- Ispettorato regionale Piemonte e Valle d'Aosta dell'Associazione Nazionale Carabinieri
- ANPAS-Comitato Regionale Piemonte,

- di approvare a tal fine, gli schemi di convenzione, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, regolanti i rapporti, già scaduti o di prossima scadenza, con le organizzazioni di volontariato costituenti il sistema regionale di protezione Civile, di seguito elencate:

- Coordinamento delle sezioni piemontesi dell'Associazione Nazionale Alpini (Allegato 1 e relativi allegati)
- Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte (Allegato 2 e relativi allegati)
- ANPAS-Comitato Regionale Piemonte, (Allegato 3 e relativi allegati)
- Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte (Allegato 4)

- di dare atto che il finanziamento delle suddette Convenzioni trova copertura, rispettivamente, sui capitoli:

136448 - € 1.600.000,00
185871 - € 500.000,00
149055 - € 48.000,00

secondo le assegnazioni disposte con DGR n. 1-1450 del 25.05.2015, nell'ambito del Bilancio 2015 approvato con L.r. 10/2015

- di stabilire l'entità del finanziamento alle Organizzazioni di Volontariato per il rinnovo annuale delle rispettive Convenzioni, nei limiti dei seguenti importi:

€ 1.060.000,00 al Coordinamento regionale del volontariato di protezione civile del Piemonte

€ 1.000.000,00 al Corpo Volontari Antincendi boschivi del Piemonte

€ 80.000,00 al Coordinamento delle sezioni piemontesi dell'Associazione nazionale alpini

€ 8.000,00 all'ANPAS comitato regionale Piemonte

- di autorizzare previa assunzione di idonei provvedimenti di impegno del dirigente responsabile l'Assessore alla Protezione civile alla sottoscrizione delle convenzioni sopraccitate;

- di demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Protezione Civile e Sistema AIB, l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione delle convenzioni stipulate;

- di provvedere con successivo provvedimento, alla scadenza di ognuna, al rinnovo delle predette convenzioni con il Volontariato di protezione civile, previa verifica della necessaria copertura finanziaria.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

CONVENZIONE TRA IL COORDINAMENTO DELLE SEZIONI PIEMONTESE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI E LA REGIONE PIEMONTE PER UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE REGIONALI E LOCALI, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.

Fra

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata dall'Assessore pro tempore Alberto VALMAGGIA, nato a Cuneo il 17/01/1959, autorizzato alla stipula della presente convenzione con D.G.R. n. _____ del _____

e

Il Coordinamento delle sezioni piemontesi dell'Associazione Nazionale Alpini, di seguito indicato come Coordinamento ANA Piemonte C.F. 96047950066, con sede legale in Alessandria, via Giovanni Lanza n. 2, rappresentata da Bruno Pavese nato a Solero (AL), il 05 aprile 1944, in qualità di legale rappresentante del Coordinamento stesso.

Premesso che:

- la legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" prevede, tra l'altro, che all'attuazione delle attività di protezione civile concorrano le Regioni italiane;
- la legge 12 luglio 2012, n. 100 converte in legge, con modificazioni, il decreto legge del 15 maggio 2012, n. 59, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile" ha modificato ed integrato la L. 225/92;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile ha emanato, la Direttiva 9 novembre 2012, concernente "*Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile*";
- con legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., di recepimento del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 70 vengono attribuiti alla Regione compiti di "promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato" e che nella medesima legge, all'art. 71 vengono attribuite alle province le funzioni per "l'organizzazione e l'impiego del volontariato";
- la legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato" riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
- nell'ambito delle attività di protezione civile la Regione, riconoscendo il valore del volontariato, vuole favorirne la formazione nonché agevolarne l'impiego e lo sviluppo;
- a Regione Piemonte con la legge regionale 7 del 14 aprile 2003 disciplina le funzioni regionali in materia di Protezione civile;
- la Regione Piemonte, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla sopraccitata legge (art. 20), favorisce la stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati tra i quali le organizzazioni di volontariato al fine di assicurare una pronta disponibilità di attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare in attività preventive e nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile;

- alla Regione (art. 14) viene affidato il coordinamento delle iniziative per fronteggiare eventi che per gravità ed estensione territoriale coinvolgono più di una provincia, attraverso anche la messa a disposizione di beni e risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
- con D.P.G.R. 23 luglio 2012, n. 5/R è stato approvato il nuovo regolamento regionale del volontariato di protezione civile, di cui alla citata l.r. 7/03;
- al fine di addivenire ad una organizzazione più efficiente ed efficace del volontariato di protezione civile piemontese, in data 08/03/2011 è stato registrato lo statuto del Coordinamento delle sezioni piemontesi dell'Associazione Nazionale Alpini con lo scopo di valorizzare e qualificare l'attività del volontariato ANA, di incrementare i rapporti di collaborazione fra le componenti del volontariato e fra questo e le istituzioni che svolgono attività di protezione civile e antincendio boschivo;
- la ragione fondante del Coordinamento ANA Piemonte è di aggregare e coordinare le 19 sezioni presenti sul territorio regionale e rappresentarne le esigenze, presso le sedi competenti, delle sezioni o unità di protezione civile, in relazione alle finalità di protezione civile e antincendio boschivo;
- occorre rispettare le linee guida definite dal Dipartimento della Protezione civile in accordo con le singole Regioni e indicate nel "Progetto Colonna mobile nazionale delle Regioni" che prevedono siano costituiti moduli base regionali concorrenti alla formazione della Colonna mobile nazionale;
- con Decreto n. 5145 del 25/11/2013 del Capo Dipartimento della Protezione Civile è stato disposto l'Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'Allegato n. 3 al Decreto del Capo Dipartimento della protezione Civile del 12 Gennaio 2012".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1
OGGETTO E ATTIVITÀ

1. Il presente atto disciplina i rapporti fra la REGIONE PIEMONTE e il COORDINAMENTO DELLE SEZIONI PIEMONTESE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, di seguito chiamato "Coordinamento ANA Piemonte", quale espressione univoca delle Sezioni Piemontesi dell'ANA per quanto concerne le specifiche attività di :

- visite propedeutiche al controllo sanitario, secondo la normativa vigente, dei Volontari appartenenti al Coordinamento Regionale del Volontariato e/o alle altre Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile convenzionate con la Regione Piemonte, da effettuarsi anche in occasione di esercitazioni di protezione civile, ovvero previo cronoprogramma delle visite e dei relativi costi, presentato dal Coordinamento ANA Piemonte e validato dalla Regione Piemonte, entro un mese dalla stipula della presente convenzione.
- programmazione, organizzazione ed effettuazione di esercitazioni di protezione civile riguardanti l'ambito della manutenzione del territorio secondo la normativa e gli indirizzi vigenti in materia;
- interventi specialistici richiedenti l'applicazione di tecniche alpinistiche per assicurazione in quota o in ambiente montano.

2. Il Coordinamento ANA Piemonte, nell'ambito delle sinergie previste dal Regolamento Regionale del Volontariato, fornisce, altresì, laddove richiesto, supporto alle attività che vedono impegnato il Coordinamento regionale in situazioni di ordinaria gestione quali:

- a) la prevenzione non strutturale (controllo e sorveglianza) e la difesa attiva del territorio, in collaborazione con le amministrazioni locali;

- b) il monitoraggio ed il presidio del territorio, in relazione ai rischi idraulici ed idrogeologici;
- c) la collaborazione e la partecipazione di volontari, su richiesta della Regione, a specifici studi per l'individuazione delle zone di maggiore vulnerabilità cui dare priorità per iniziative di sensibilizzazione della popolazione e l'attuazione di interventi preventivi, nonché la partecipazione a ricerche e progetti inerenti alla protezione civile e a gruppi di lavoro tematici;
- d) il concorso con la struttura regionale di Protezione Civile nella definizione degli indirizzi, linee programmatiche e strumenti per l'implementazione e potenziamento della Colonna Mobile regionale;
- e) l'organizzazione e lo svolgimento di esercitazioni e le attività preventive per temi di rischio, precedentemente concordate con la struttura competente in materia di protezione civile della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento regionale del volontariato, adottato con D.P.G.R. del 23/07/2012, n. 5/R.

3. Il Coordinamento ANA Piemonte, fornisce, altresì, laddove richiesto, supporto alle attività che vedono impegnato il Coordinamento regionale in situazioni di emergenza, quali:

- a) supporto tecnico-operativo alla Regione Piemonte, nonché agli enti locali e territoriali, mediante l'impiego di personale volontario, anche specializzato nelle varie tipologie di rischio, per l'intera durata dell'emergenza, normalmente intesa entro le 72 ore dall'evento, salvo le deroghe di cui al successivo art. 2, comma b). Il personale volontario è reperibile per l'intero anno, unitamente alla disponibilità dei mezzi e attrezzature inseriti nell'applicativo MA.ME della Regione Piemonte ;;
- b) supporto tecnico-operativo di personale volontario, materiali e mezzi in sussidiarietà agli Enti Locali per eventi di tipo a) e/o ad altre attività di protezione civile su specifica richiesta, ai sensi della D.G.R. n. 35-7149 del 24/02/2014 , e con il concorso alle spese da parte dei predetti Enti, nei limiti dei rispettivi bilanci di previsione per le attività di protezione civile,
- c) mobilitazione dei moduli funzionali della Colonna Mobile regionale, coordinati dalla struttura regionale di Protezione Civile e sulla base di quanto contenuto della D.G.R. n. 56-657 del 24/11/2014, a livello regionale o in concorso alle emergenze nazionali e internazionali;
- d) supporto ad altre attività di protezione civile, di livello regionale, nazionale o internazionale che comportano l'intervento della Regione Piemonte.

Le predette attività saranno espletate previa attivazione del Coordinamento ANA Piemonte, secondo i criteri previsti dal Regolamento regionale del volontariato, adottato con D.P.G.R del 23/07/2012 n° 5/R e dall'allegato A della D.G R. 35-7149 del 24/02/2014

ART. 2 COMPITI DEL COORDINAMENTO ANA Piemonte

1. Il Coordinamento ANA Piemonte si impegna a:

- a) operare in sinergia con le istituzioni locali di riferimento, nonché con il Coordinamento Regionale e le altre associazioni di volontariato convenzionate con la Regione Piemonte, per assicurare alla Regione stessa una forza di pronto impiego per gli interventi di protezione civile a carattere locale e regionale, da attuarsi secondo i criteri e le modalità previste dalla D.G.R. 35-7149 del 24/02/2014;
- b) operare per le emergenze sul piano regionale, nazionale o internazionale, in relazione al quadro emergenziale in atto e alle richieste di supporto pervenute alla Regione Piemonte, secondo le Procedure Operative di Colonna Mobile che discendono dalla D.G.R. n. 56-657 del 24/11/2014;

2. Il Coordinamento ANA Piemonte, per la prestazione delle attività convenzionate previste all'art. 1, garantisce:

- a) in situazioni di ordinaria gestione, la presenza di un numero sufficiente di volontari, mezzi e dotazioni per sviluppare le attività, nonché la manutenzione e la buona conservazione di mezzi ed attrezzature date in gestione dalla Regione e quelle proprie del ANA Piemonte, per garantirne l'immediato impiego;
- b) in caso di emergenza, a fronte delle normali procedure di attivazione previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni previste dalla D.G.R. 35-7149 del 24/02/2014 e nel rispetto delle attività e impegni assunti, la presenza di un idoneo numero di volontari per affrontare le necessità delle prime 72 ore, eventualmente derogabili in presenza di situazioni conclamate di criticità legittimate da disposizioni contingibili e urgenti dell'Autorità di Protezione Civile, assicurandone la turnazione operativa e ogni rinforzo necessario e indispensabile al superamento dell'emergenza, garantendo la possibilità di partenza di una task force di primo impiego;
- c) in caso di attivazione della Colonna mobile regionale di cui alla D.G.R. 12-8046 del 12/01/2008 e secondo le Procedure Operative di Colonna Mobile che discendono dalla D.G.R. n. 56-657 del 24/11/2014, la presenza di un numero di volontari conforme alle suddette Procedure e necessario a movimentare, nei termini prestabiliti, le unità dei moduli della Colonna mobile regionale attivabili in funzione delle esigenze, secondo un contingente di 250 volontari e la totalità dei materiali e mezzi inseriti nell'applicativo MA.ME.;
- d) in caso di attivazione della colonna mobile nazionale comunicare alla Regione Piemonte l'eventuale partecipazione ad attività svolte in tale ambito assicurando che le stesse siano svolte con personale e dotazioni secondo i contingenti stabiliti al punto precedente;
- d) in caso di esercitazioni regionali, nazionali ed internazionali la presenza di un idoneo numero di volontari, mezzi e attrezzature nei termini concordati con l'ente organizzatore.

3 Il Coordinamento ANA Piemonte si impegna all'implementazione ed aggiornamento degli applicativi regionali per la gestione del volontariato e del parco materiali e mezzi della colonna mobile regionale.

4. Le modalità di reperimento del personale sono assicurate dal rappresentante legale del Coordinamento ANA Piemonte o suo delegato.

ART. 3 FONDO DI RISERVA

Per consentire di avere sempre una "pronta disponibilità" finanziaria, a copertura delle spese relative alle attività e ai compiti di cui agli artt. 1 e 2 della presente convenzione, è istituito un "Fondo di Riserva", di importo minimo pari a € 10.000,00, ricostituibile annualmente, in caso di prelievo, mediante una quota del contributo annuale spettante al Coordinamento ANA Piemonte nonché dagli eventuali residui di gestione a fronte della rendicontazione annuale del saldo.

Il Fondo di Riserva potrà essere alimentato anche dall'erogazione di rimborsi, per eventi ed esercitazioni, derivanti da concessione, dei benefici di legge di cui al D.P.R. 194/2001, da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

In quest'ultimo caso, in attesa dei predetti rimborsi, è consentito, previa informazione alla Regione Piemonte e relativo nulla osta, il prelievo dal Fondo di Riserva, che sarà prontamente reintegrato non appena i rimborsi si renderanno disponibili.

L'utilizzo del Fondo di Riserva, nella misura eccedente l'importo base di € 10.000,00 è consentito, altresì, per eventuali ulteriori necessità, previa valutazione congiunta da parte del Coordinamento ANA Piemonte e della Regione Piemonte.

ART. 4 FORMAZIONE

1. Il Coordinamento ANA Piemonte garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche utili all'impiego dei materiali e mezzi di propria dotazione in condizioni di sicurezza, in sintonia con quanto previsto dal D.M. 13 aprile 2011.

2. La Regione Piemonte, nell'ambito delle sue competenze programmatiche, d'indirizzo e di coordinamento, predispone linee guida per la formazione del volontariato, promuovendo in tale ambito apposite intese con enti pubblici e privati.

La Regione si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione attraverso corsi di formazione ed esercitazioni.

Il Coordinamento ANA Piemonte assicura la partecipazione dei propri volontari a dette iniziative.

ART. 5 ASSICURAZIONE

1. Il Coordinamento ANA Piemonte garantisce, ai sensi della Legge 11 Agosto 1991, n. 266, art. 4 che i volontari coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione siano coperti da assicurazione contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, con garanzie almeno pari o superiore alla polizza regionale in essere.

ART. 6 CONTRIBUTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

1. La Regione Piemonte corrisponde un contributo finanziario annuo pari ad € 80.000,00 a rimborso delle spese sostenute.

2. L'importo annualmente previsto a copertura dei costi della convenzione è quantificato in relazione alle spese di gestione preventivamente determinabili (spese di segreteria, affitto sedi operative, assicurazioni, manutenzioni, certificazioni di bilancio, spese di personale, ecc...), nonché alle spese d'intervento e investimento, mediamente stimabili sulla base delle rendicontazioni dell'ultimo triennio

3. La rendicontazione delle spese, di norma a cadenza trimestrale, deve tassativamente avvenire entro un anno dalla data del mandato di pagamento conseguente all'atto di liquidazione in acconto del contributo.

Gli eventuali residui derivanti da rendicontazione parziale, andranno ad alimentare il Fondo di Riserva di cui all'art. 3).

4. Il contributo sarà erogato previa presentazione del bilancio certificato relativo all'anno precedente. La rendicontazione delle attività di cui all'art. 1 sarà prodotta secondo lo "Schema di Rendiconto" di cui all'Allegato A), opportunamente concordato tra le parti ed allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale. Tale modalità di rendicontazione sarà supportata da un applicativo informatico, messo a disposizione dal Coordinamento Regionale del Volontariato, cui la Regione Piemonte avrà accesso, previo relativo accreditamento.

5 La Regione Piemonte provvede alla liquidazione dell'ammontare della somma stanziata erogando, salvo indisponibilità di cassa:

- un primo acconto pari all'80% ad avvenuta sottoscrizione della convenzione,

- un secondo acconto pari al 15% del contributo sarà liquidato, previa rendicontazione almeno del 70% dell'intero importo di contributo,
- il saldo pari al 5% del contributo sarà liquidato, entro 60 giorni, previa rendicontazione complessiva dell'intero importo del contributo annuale da presentarsi nei termini di cui al precedente comma 2, nonché verifica di conformità delle attività e compiti svolti rispetto a quanto previsto in convenzione.

ART. 7 SPESE AMMISSIBILI

Le tipologie di spesa rendicontabili sono quelle previste alle voci di costo (sottoconti) riportate nello "Schema di Rendiconto" di cui all'Allegato A).

Il rendiconto annuale è presentato dal Coordinamento ANA Piemonte alla Regione con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modulo predisposto, firmata dal presidente o dal legale rappresentante, contenente l'elencazione delle spese sostenute, allegando copia, anche non autentica, delle fatture; debitamente quietanzate, e degli altri documenti giustificativi della spesa.

3 Il Coordinamento ANA Piemonte, concorre con risorse proprie alla copertura dei costi previsti.

In particolare, si dettagliano alcune modalità per le spese di seguito elencate:

1.1. *Spese di vitto e alloggio*

Rientrano tra le spese di "vitto e alloggio":

- a) due pasti principali nel limite massimo di € 40,00;
- b) un solo pasto nel limite massimo di € 20,00;
- c) pernottamento in albergo non superiore a tre stelle e per un limite massimo di euro 100,00 a notte.

Le spese indicate sono rendicontate presentando ricevute fiscali, fatture o scontrini fiscali attestanti la fruizione del vitto e/o alloggio.

Non sono ammissibili spese di vitto e alloggio qualora siano approntate specifiche mense e strutture campali di ricovero.

1.2. *Spese di viaggio*

La voce "spese di viaggio" comprende le spese sostenute per:

- a) Acquisto di carburante
- b) Pagamento pedaggi autostradali;
- c) Acquisto biglietti mezzi pubblici.

Ai fini della rendicontazione delle predette spese, è richiesta la presentazione di:

1. carta carburante, scontrini fiscali, fatture debitamente quietanzate o altra documentazione contabilmente rilevante,
2. biglietto di viaggio convalidato unito a sintetica relazione dalla quale si evince data, luogo e motivo della missione;
3. scontrini o fattura telepass per il rimborso di pedaggi autostradali.

Le spese di cui alle lettere a) e b), sono riferite sia all'utilizzo dei mezzi inseriti nella Colonna Mobile Regionale, sia del mezzo proprio. L'uso in via eccezionale del mezzo proprio, deve essere preventivamente autorizzato dalla Regione Piemonte, anche a seguito di specifica richiesta motivata da parte del Coordinamento ANA Piemonte nonché della Regione stessa, dalla quale risulti l'indifferibilità ed urgenza, nonché il carattere di prestazione occasionale del servizio, per un corrispettivo pari al carburante consumato rispetto ai km percorsi, secondo la seguente modalità:

- prospetto riepilogativo a cura del responsabile del Coordinamento ANA Piemonte relativo al viaggio effettuato con mezzo proprio dal quale risultino :
 1. la data della missione
 2. il luogo della missione
 3. il motivo della missione, unitamente alla dichiarazione del responsabile sull'utilizzo esclusivo ai fini della missione
 4. il consumo di carburante rispetto ai Km percorsi, secondo i seguenti criteri:
 - consumo medio autovettura; 1 litro ogni 10 km;
 - consumo medio autocarro leggero (fino a 35 q.li): 1 litro ogni 8 km;
 - consumo medio autocarro pesante (oltre 35 q.li): 1 litro ogni 5 km;
 5. copia della richiesta motivata di "prestazione indifferibile e urgente ovvero occasionale"
 6. autorizzazione della Regione Piemonte alla prestazione del servizio di cui al punto precedente

Il Coordinamento ANA Piemonte si impegna affinché il carburante sia utilizzato unicamente per gli scopi previsti dalla convenzione e dalla attività istituzionale.

1.3. *Colonna mobile regionale*

Sono oggetto di contributo le spese per l'acquisto di mezzi, materiali ed attrezzature, da effettuarsi in forma coordinata con la programmazione di acquisti della struttura regionale di Protezione Civile, e per manutenzioni ordinarie e straordinarie dei mezzi e delle attrezzature di proprietà del Coordinamento ANA Piemonte inseriti nella Colonna mobile regionale di protezione civile o concessi in comodato d'uso.

Sono inoltre ammissibili le spese necessarie per il funzionamento delle cucine da campo quali viveri, bevande e utensili da cucina, nonché quelle per l'acquisto ed il mantenimento in efficienza dei DPI connessi alle attività della Colonna Mobile regionale

Dette spese sono rendicontabili presentando le relative fatture, debitamente quietanzate, o scontrini fiscali.

1.4. *Spese di assicurazione*

La voce "spese di assicurazione" comprende:

- a) le spese assicurative per i volontari di cui all'art. 4, nella misura del contributo previsto dalla ripartizione dei fondi regionali alle proprie sezioni. La somma sarà utilizzata come contributo alla copertura dei costi assicurativi delle predette sezioni.

- b) le spese per le assicurazioni dei mezzi in uso al Coordinamento ANA Piemonte, o concessi in comodato d'uso dalla Regione Piemonte, facenti parte della Colonna mobile regionale di protezione civile e inseriti nell'applicativo MA.ME. della Regione Piemonte.

Ai fini della rendicontazione è necessario esibire la copia della polizza o l'allegato economico.

ART. 8 PROGETTI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI STRUTTURE, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI

1. Il Coordinamento ANA Piemonte, per lo svolgimento di tutte le attività concordate, oltre alle attrezzature logistiche e agli automezzi forniti dalla Regione Piemonte, si avvale dei propri abituali strumenti, attrezzature e automezzi di lavoro inseriti nell'applicativo MA.ME della Regione Piemonte.
2. L'acquisizione di nuove strutture, automezzi ed attrezzature specifiche, preventivamente concordate in appositi progetti conformi agli indirizzi programmatici di cui all'art. 1 comma d) può essere finanziata dalla Regione con risorse aggiuntive rispetto alla presente convenzione, qualora disponibili. I progetti saranno redatti secondo il Modello Allegato B), parte integrante della presente convenzione.
3. L'avvio delle procedure di acquisizione da parte del Coordinamento ANA Piemonte dovrà avere luogo soltanto a seguito della effettiva corresponsione dell'anticipo del relativo contributo da parte della Regione, senza intaccare il contributo concesso dalla presente Convenzione.
4. La rendicontazione finanziaria dei suddetti progetti dovrà essere eseguita secondo il Modello Allegato C), parte integrante della presente convenzione.
5. I mezzi e le attrezzature acquistati con contributo della Regione devono essere mantenuti efficienti e in buono stato di conservazione e messi a disposizione della stessa qualora la Regione ne ravvisi la necessità.

ART. 9 VALIDITÀ E DURATA

1. La presente convenzione ha validità di un anno con decorrenza dal 29/06/2015, rinnovabile, previo accordo tra le parti, con le medesime modalità.
2. Il Coordinamento ANA Piemonte si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e a dare immediata comunicazione alla Regione di eventuali interruzioni di qualsiasi natura che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei reperibili.
3. La Regione è tenuta a comunicare tempestivamente al Coordinamento ANA Piemonte ogni evento che possa incidere sull'attuazione sulla validità della presente convenzione.
4. Ciascuna delle parti può motivatamente recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 60 giorni effettuato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 10 Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'esecuzione del presente accordo e che non potessero essere risolte in via bonaria è competente il Foro di Torino.

ART. 11
NORME FINALI

2. La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 - comma 1 della Legge n. 266/91.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, lì

PER LA REGIONE PIEMONTE
L' Assessore pro-tempore alla Protezione Civile

PER L'ORGANIZZAZIONE
Il Presidente pro-tempore

MODELLO DI RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'

CONVENZIONE TRA IL COORDINAMENTO DELLE SEZIONI PIEMONTESI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI E LA REGIONE PIEMONTE PER UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE DELLE STRUTTURE REGIONALI E LOCALI, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.

rep. n° _____ del _____

MASTRI

1	GESTIONE ORDINARIA
2	GESTIONE EMERGENZA A
3	GESTIONE EMERGENZA B
4	GESTIONE EMERGENZA C
5	FONDO DI RISERVA

CONTI

01	COLONNA MOBILE
02	ESERCITAZIONI
03	FORMAZIONE
04	PIANIFICAZIONE
05	MANIFESTAZIONI
06	SPESE DI SEDE E STRUTTURA

SOTTOCONTI

001	Assicurazione volontari
002	Assicurazione mezzi
003	Assicurazione sedi
004	Automezzi
005	Carburante
006	Pedaggi autostrada e spese viaggi
007	Materiali e attrezzature
008	Manutenzione e riparazioni beni di proprietà
009	Pasti e pernottamento volontari
0010	Dpi e abbigliamento
0011	Canoni locazione
0012	Utenze
0013	Spese personale dipendente
0014	Spese segreteria
0015	Oneri diversi
0016	Spese Organismi Dirigenti e Convegni
0017	Collaboratori, consulenze e professionisti
0018	Spese di rappresentanza

CONVENZIONE TRA IL COORDINAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL PIEMONTE E LA REGIONE PIEMONTE PER UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A SUPPORTO DELLE STRUTTURE REGIONALI E LOCALI, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.

Fra

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata dall'Assessore pro tempore Alberto VALMAGGIA, nato a Cuneo il 17/01/1959, autorizzato alla stipula della presente convenzione con D.G.R. n. _____ del _____
e

il COORDINAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL PIEMONTE P.IVA/C.F. C.F. 97741550012, con sede legale in Torino, C.so Marche,79 iscritto nel registro regionale del volontariato con D.D. n. 2471 del 28/09/2011, rappresentato da Roberto BERTONE, nato a Vercelli il 27/11/1954 in qualità di legale rappresentante del Coordinamento stesso.

Premesso che:

- la legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" prevede, tra l'altro, che all'attuazione delle attività di protezione civile concorrano le Regioni italiane;
- la legge 12 luglio 2012, n. 100 converte in legge, con modificazioni, il decreto legge del 15 maggio 2012, n. 59, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile" ha modificato ed integrato la L. 225/92;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile ha emanato, la Direttiva 9 novembre 2012, concernente "*Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile*";
- con legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., di recepimento del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 70 vengono attribuiti alla Regione compiti di "promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato" e che nella medesima legge, all'art. 71 vengono attribuite alle province le funzioni per "l'organizzazione e l'impiego del volontariato";
- la legge 11 agosto 1991, n. 266 " Legge quadro sul volontariato" riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;;
- ;
- nell'ambito delle attività di protezione civile la Regione, riconoscendo il valore del volontariato, vuole favorirne la formazione nonché agevolarne l'impiego e lo sviluppo;
- la Regione Piemonte con la legge regionale 7 del 14 aprile 2003 disciplina le funzioni regionali in materia di Protezione civile;
- la Regione Piemonte, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla sopraccitata legge (art. 20), favorisce la stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati tra i quali le organizzazioni di volontariato al fine di assicurare una pronta disponibilità di attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da

impiegare in attività preventive e nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile;

- alla Regione (art. 14) viene affidato il coordinamento delle iniziative per fronteggiare eventi che per gravità ed estensione territoriale coinvolgono più di una provincia, attraverso anche la messa a disposizione di beni e risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
- con D.P.G.R. 23 luglio 2012, n. 5/R è stato approvato il nuovo regolamento regionale del volontariato di protezione civile, di cui alla citata l.r. 7/03;
- al fine di addivenire ad una organizzazione più efficiente ed efficace del volontariato di protezione civile piemontese, in data 28 marzo 2011 i legali rappresentanti degli otto Coordinamenti provinciali hanno costituito il “Coordinamento regionale del volontariato di protezione civile del Piemonte”, registrato a Torino il 18/04/2011 al n. 7877, quale espressione univoca dei Coordinamenti provinciali del volontariato piemontese, delegando ad esso, - art. 6 dello Statuto -, la propria rappresentatività a livello regionale;
- ;la ragione fondante del Coordinamento è di aggregare e coordinare il volontariato di protezione civile presente sul territorio regionale per meglio rispondere alle esigenze operative in caso di calamità e che tale attività deve svolgersi in stretta connessione con la Regione Piemonte nonché con le autorità di protezione civile preposte;
- occorre rispettare le linee guida definite dal Dipartimento della Protezione civile in accordo con le singole Regioni e indicate nel “Progetto Colonna mobile nazionale delle Regioni” che prevedono siano costituiti moduli base regionali concorrenti alla formazione della Colonna mobile nazionale;
-

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 OGGETTO E ATTIVITÀ

1. Il presente atto disciplina i rapporti fra la REGIONE PIEMONTE e il COORDINAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL PIEMONTE, di seguito chiamato “Coordinamento regionale”, quale espressione univoca dei Coordinamenti provinciali del volontariato piemontese per quanto concerne l’attività di protezione civile di competenza regionale, ivi comprese le attività di preparazione, monitoraggio, prevenzione, soccorso, superamento dell’emergenza e la gestione dei presidi.

2. Le predette attività saranno espletate previa attivazione del Coordinamento Regionale, secondo i criteri previsti dal Regolamento regionale del volontariato, adottato con D.P.G.R del 23/07/2012 n° 5/R e dall’allegato A della D.G R. 35-7149 del 24/02/2014.

3. Le attività che prevedono la partecipazione del Coordinamento regionale in situazioni di ordinaria gestione sono:

- a) la prevenzione non strutturale (controllo e sorveglianza) e la difesa attiva del territorio, in collaborazione con le amministrazioni locali;
- b) il monitoraggio ed il presidio del territorio, in relazione ai rischi idraulici ed idrogeologici;

- c) la promozione dell'aggiornamento, nel campo della protezione civile, degli aderenti al Coordinamento mediante corsi di formazione specifici;
- d) la collaborazione e la partecipazione di volontari, su richiesta della Regione, a specifici studi per l'individuazione delle zone di maggiore vulnerabilità cui dare priorità per iniziative di sensibilizzazione della popolazione e l'attuazione di interventi preventivi, nonché la partecipazione a ricerche e progetti inerenti alla protezione civile e a gruppi di lavoro tematici;
- e) il concorso con la struttura regionale di Protezione Civile nella definizione degli indirizzi, linee programmatiche e strumenti per l'implementazione e potenziamento della Colonna Mobile regionale;
- f) l'organizzazione e lo svolgimento di esercitazioni e le attività preventive per temi di rischio, precedentemente concordate con la struttura competente in materia di protezione civile della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento regionale del volontariato, adottato con D.P.G.R. del 23/07/2012, n. 5/R.

4. Le attività del Coordinamento regionale in situazioni di emergenza consistono in:

- a) supporto tecnico-operativo alla Regione Piemonte, nonché agli enti locali e territoriali, mediante l'impiego di personale volontario, anche specializzato nelle varie tipologie di rischio, per l'intera durata dell'emergenza, normalmente intesa entro le 72 ore dall'evento, salvo le deroghe di cui al successivo art. 2, comma b). Il personale volontario è reperibile per l'intero anno, unitamente alla disponibilità dei mezzi e attrezzature inseriti nell'applicativo MA.ME della Regione Piemonte, aggiornato annualmente e allegato all'accordo tecnico-economico di cui al comma 5;
- b) supporto tecnico-operativo di personale volontario, materiali e mezzi in sussidiarietà agli Enti Locali per eventi di tipo a) e/o ad altre attività di protezione civile su specifica richiesta, ai sensi della D.G.R. n. 35-7149 del 24/02/2014, e con il concorso alle spese da parte dei predetti Enti, nei limiti dei rispettivi bilanci di previsione per le attività di protezione civile,
- c) mobilitazione dei moduli funzionali della Colonna Mobile regionale, coordinati dalla struttura regionale di Protezione Civile e sulla base di quanto contenuto della D.G.R. n. 56-657 del 24/11/2014, a livello regionale o in concorso alle emergenze nazionali e internazionali;
- d) supporto ad altre attività di protezione civile, di livello regionale, nazionale o internazionale che comportano l'intervento della Regione Piemonte.

5. Il supporto del Coordinamento regionale alla gestione dei presidi regionali di protezione civile, per il tramite dei rispettivi Coordinamenti provinciali, è relativo ai presidi territoriali di 1° livello di:

- a) ALESSANDRIA – Fraz. San Michele, via Remotti 67;
- b) FOSSANO (CN) – Via Granatieri di Sardegna, 1;
- c) VERBANIA – Via dell'Industria, 19/B;
- d) VERCELLI – Via Borasio, 6.
- e) DRUENTO (TO) – Via Meucci, 5

Limitatamente alla gestione dei predetti presidi, entro il mese successivo alla sottoscrizione della presente convenzione, sarà redatto un nuovo accordo tecnico-economico tra la Regione Piemonte e il Coordinamento Regionale.

ART. 2
COMPITI DEL COORDINAMENTO REGIONALE

1. Il Coordinamento Regionale si impegna a:

- a) operare in modo congiunto attraverso i Coordinamenti provinciali e in sinergia con le istituzioni locali di riferimento, nonché con le altre associazioni di volontariato convenzionate con la Regione Piemonte, per assicurare alla Regione stessa una forza di pronto impiego per gli interventi di protezione civile a carattere locale e regionale, da attuarsi secondo i criteri e le modalità previste dalla D.G.R. 35-7149 del 24/02/2014;
- b) operare per le emergenze sul piano regionale, nazionale o internazionale, in relazione al quadro emergenziale in atto e alle richieste di supporto pervenute alla Regione Piemonte, secondo le Procedure Operative di Colonna Mobile che discendono dalla D.G.R. n. 56-657 del 24/11/2014;
- c) assicurare il supporto e il coordinamento operativo di tutte le altre organizzazioni di volontariato eventualmente chiamate ad intervenire sul territorio interessato a seguito di specifica attivazione regionale
- d) intervenire in emergenza incendi boschivi - a seguito di richiesta della Regione Piemonte tramite la COR/SOUP - in attività di supporto logistico al Corpo volontari antincendi boschivi del Piemonte (es. rifornimento idrico a mezzo autobotti, vettovagliamento etc) escludendo qualunque intervento di attacco diretto o indiretto al fuoco.
- e) assicurare un adeguato supporto alla sala operativa regionale ed al sistema centrale di telecomunicazioni alternative di emergenza, sulla base di apposito programma organizzativo.

2. Il Coordinamento regionale, per la prestazione delle attività convenzionate previste all'art. 1, garantisce:

- a) in situazioni di ordinaria gestione, la presenza di un numero sufficiente di volontari, mezzi e dotazioni per sviluppare le attività, nonché la manutenzione e la buona conservazione di mezzi ed attrezzature date in gestione dalla Regione e quelle proprie del Coordinamento regionale, per garantirne l'immediato impiego;
- b) in caso di emergenza, a fronte delle normali procedure di attivazione previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni previste dalla D.G.R. 35-7149 del 24/02/2014 e nel rispetto delle attività e impegni assunti, la presenza di un idoneo numero di volontari per affrontare le necessità delle prime 72 ore, eventualmente derogabili in presenza di situazioni conclamate di criticità legittimate da disposizioni contingibili e urgenti dell'Autorità di Protezione Civile, assicurandone la turnazione operativa e ogni rinforzo necessario e indispensabile al superamento dell'emergenza, garantendo la possibilità di partenza di una task force di primo impiego;

- c) in caso di attivazione della Colonna mobile regionale di cui alla D.G.R. 12-8046 del 12/01/2008 e secondo le Procedure Operative di Colonna Mobile che discendono dalla D.G.R. n. 56-657 del 24/11/2014, la presenza di un numero di volontari conforme alle suddette Procedure e necessario a movimentare, nei termini prestabiliti, le unità dei moduli della Colonna mobile regionale attivabili in funzione delle esigenze;
- d) in caso di esercitazioni regionali, nazionali ed internazionali la presenza di un idoneo numero di volontari, mezzi e attrezzature nei termini concordati con l'ente organizzatore.
3. Per le attività sopra indicate, sono fornite al settore regionale competente in materia di protezione civile, entro la data di attivazione della presente convenzione, le generalità dei volontari reperibili ed il numero dei cellulari a disposizione.
4. Il Coordinamento Regionale si impegna all'utilizzo degli applicativi regionali per la gestione del volontariato e del parco materiali e mezzi della colonna mobile regionale.
5. Le modalità di reperimento del personale sono assicurate dal rappresentante legale del Coordinamento Regionale o suo delegato.

ART. 3 FONDO DI RISERVA

Per consentire di avere sempre una "pronta disponibilità" finanziaria, a copertura delle spese relative alle attività e ai compiti di cui agli artt. 1 e 2 della presente convenzione, è istituito un "Fondo di Riserva", di importo minimo pari a € 150.000,00, ricostituibile annualmente, in caso di prelievo, mediante una quota del contributo annuale spettante al Coordinamento Regionale, nonché dagli eventuali residui di gestione a fronte della rendicontazione annuale del saldo.

Il Fondo di Riserva potrà anche essere alimentato dall'erogazione di rimborsi, per eventi ed esercitazioni, derivanti da concessione, dei benefici di legge di cui al D.P.R. 194/2001, da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile,

In quest'ultimo caso, in attesa dei predetti rimborsi, è consentito, previa informazione alla Regione Piemonte e relativo nulla osta, il prelievo dal Fondo di Riserva, che sarà prontamente reintegrato non appena i rimborsi si renderanno disponibili.

L'utilizzo del Fondo di Riserva, nella misura eccedente l'importo base di € 150.000,00 è consentito, altresì, per eventuali ulteriori necessità, previa valutazione congiunta da parte del Coordinamento Regionale e della Regione Piemonte.

ART. 4 FORMAZIONE

1. Il Coordinamento regionale garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche utili all'impiego dei materiali e mezzi di propria dotazione in condizioni di sicurezza, in sintonia con quanto previsto dal D.M. 13 aprile 2011.

2. La Regione Piemonte, nell'ambito delle sue competenze programmatiche, d'indirizzo e di coordinamento, predispose linee guida per la formazione del volontariato, promuovendo in tale ambito apposite intese con enti pubblici e privati.

La Regione si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione attraverso corsi di formazione ed esercitazioni.

Il Coordinamento regionale assicura la partecipazione dei propri volontari a dette iniziative.

ART. 5 ASSICURAZIONE

1. Il Coordinamento regionale garantisce, ai sensi della Legge 11 Agosto 1991, n. 266, art. 4 che i volontari coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione siano coperti da assicurazione contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, con garanzie almeno pari o superiore alla polizza regionale in essere.

ART. 6 CONTRIBUTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

1. La Regione Piemonte corrisponde un contributo finanziario annuo pari ad € 1.060.000,00 a rimborso delle spese sostenute, del quale € 60.000,00 destinati alla copertura delle attività di cui all'art. 1 comma 5.

2. L'importo annualmente previsto a copertura dei costi della convenzione è quantificato in relazione alle spese di gestione preventivamente determinabili (spese di segreteria, affitto sedi operative, assicurazioni, manutenzioni, certificazioni di bilancio, spese di personale, ecc...), nonché alle spese d'intervento e investimento, mediamente stimabili sulla base delle rendicontazioni dell'ultimo triennio. Nella determinazione dell'ammontare complessivo del contributo si tiene inoltre conto delle necessità relative alla gestione dei presidi regionali di protezione civile di cui all'art. 1, comma 5.

3. La rendicontazione delle spese, di norma a cadenza trimestrale, deve tassativamente avvenire entro un anno dalla data del mandato di pagamento conseguente all'atto di liquidazione in acconto del contributo.

Gli eventuali residui derivanti da rendicontazione parziale, andranno ad alimentare il Fondo di Riserva di cui all'art. 3.

4 Il contributo sarà erogato previa presentazione del bilancio certificato relativo all'anno precedente. La rendicontazione delle attività di cui all'art. 1 sarà prodotta secondo lo "Schema di Rendiconto" di cui all'Allegato A), opportunamente concordato tra le parti ed allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale. Tale modalità di rendicontazione sarà supportata da un applicativo informatico cui la Regione Piemonte avrà accesso, previo relativo accreditamento.

5 La Regione Piemonte provvede alla liquidazione dell'ammontare della somma stanziata erogando, salvo indisponibilità di cassa:

- un primo acconto pari all'80% ad avvenuta sottoscrizione della convenzione,
- un secondo acconto pari al 15% del contributo sarà liquidato, previa rendicontazione almeno del 70% dell'intero importo di contributo,
- il saldo pari al 5% del contributo sarà liquidato, entro 60 giorni, previa rendicontazione complessiva dell'intero importo del contributo annuale da presentarsi nei termini di cui al

precedente comma 2, nonché verifica di conformità delle attività e compiti svolti rispetto a quanto previsto in convenzione.

ART. 7 SPESE AMMISSIBILI

1. Le tipologie di spesa rendicontabili sono quelle previste alle voci di costo (sottoconti) riportate nello "Schema di Rendiconto" di cui all'Allegato A).

:

2 Il rendiconto annuale è presentato dal Coordinamento alla Regione con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modulo predisposto, firmata dal presidente o dal legale rappresentante, contenente l'elencazione delle spese sostenute, allegando copia, anche non autentica, delle fatture; debitamente quietanzate, elencate o degli altri documenti giustificativi della spesa.

3 Il Coordinamento regionale concorre con risorse proprie alla copertura dei costi previsti.

In particolare, si dettagliano alcune modalità per le spese di seguito elencate:

1.1. *Spese di vitto e alloggio*

Rientrano tra le spese di "vitto e alloggio":

- a) due pasti principali nel limite massimo di € 40,00;
- b) un solo pasto nel limite massimo di € 20,00;
- c) pernottamento in albergo non superiore a tre stelle e per un limite massimo di euro 100,00 a notte.

Le spese indicate sono rendicontate presentando ricevute fiscali, fatture o scontrini fiscali attestanti la fruizione del vitto e/o alloggio.

Non sono ammissibili spese di vitto e alloggio qualora siano approntate specifiche mense e strutture campali di ricovero.

1.2. *Spese di viaggio*

La voce "spese di viaggio" comprende le spese sostenute per:

- a) Acquisto di carburante
- b) Pagamento pedaggi autostradali;
- c) Acquisto biglietti mezzi pubblici.

Ai fini della rendicontazione delle predette spese, è richiesta la presentazione di:

- 1 carta carburante, scontrini fiscali, fatture debitamente quietanzate o altra documentazione contabilmente rilevante, ,
- 2 .biglietto di viaggio convalidato unito a sintetica relazione dalla quale si evince data, luogo e motivo della missione;
- 3.scontrini o fattura telepass per il rimborso di pedaggi autostradali.

Le spese di cui alle lettere a) e b), sono riferite sia all'utilizzo dei mezzi inseriti nella Colonna Mobile Regionale, sia del mezzo proprio. L'uso in via eccezionale del mezzo proprio, deve essere preventivamente autorizzato dalla Regione Piemonte, anche a seguito di specifica richiesta motivata da parte del Coordinamento Regionale nonché della Regione stessa, dalla quale risulti l'indifferibilità ed urgenza, nonché il carattere di prestazione occasionale del servizio, per un corrispettivo pari al carburante consumato rispetto ai km percorsi, secondo la seguente modalità:

- prospetto riepilogativo a cura del responsabile del Coordinamento regionale/provinciale relativo al viaggio effettuato con mezzo proprio dal quale risultino :
 1. la data della missione
 2. il luogo della missione
 3. il motivo della missione, unitamente alla dichiarazione del responsabile sull'utilizzo esclusivo ai fini della missione
 4. il consumo di carburante rispetto ai Km percorsi, secondo i seguenti criteri:
 - consumo medio autovettura; 1 litro ogni 10 km;
 - consumo medio autocarro leggero (fino a 35 ql.i): 1 litro ogni 8 km;
 - consumo medio autocarro pesante (oltre 35 q.li): 1 litro ogni 5 km;
 5. copia della richiesta motivata di "prestazione indifferibile e urgente ovvero occasionale"
 6. autorizzazione della Regione Piemonte alla prestazione del servizio di cui al punto precedente

Il Coordinamento Regionale si impegna affinché il carburante sia utilizzato unicamente per gli scopi previsti dalla convenzione e dalla attività istituzionale.

1. 3. *Colonna mobile regionale*

Sono oggetto di contributo le spese per l'acquisto di mezzi, materiali ed attrezzature, da effettuarsi in forma coordinata con la programmazione di acquisti della struttura regionale di Protezione Civile, e per manutenzioni ordinarie e straordinarie dei mezzi e delle attrezzature di proprietà del Coordinamento regionale inseriti nella Colonna mobile regionale di protezione civile o concessi in comodato d'uso.

Sono inoltre ammissibili le spese necessarie per il funzionamento delle cucine da campo e/o dei presidi, quali viveri, bevande e utensili da cucina, nonché quelle per l'acquisto ed il mantenimento in efficienza dei DPI connessi alle attività della Colonna Mobile regionale

Dette spese sono rendicontabili presentando le relative fatture, debitamente quietanzate, o scontrini fiscali.

1.4. *Spese di assicurazione*

La voce “spese di assicurazione” comprende:

- a) le spese assicurative per i volontari di cui all’art. 4, nella misura del contributo previsto dalla ripartizione dei fondi regionali ai singoli coordinamenti. La somma sarà utilizzata come contributo alla copertura dei costi assicurativi delle organizzazioni afferenti agli stessi.
- b) le spese per le assicurazioni dei mezzi in uso al Coordinamento Regionale e ai singoli Coordinamenti provinciali afferenti, o concessi in comodato d’uso dalla Regione Piemonte, facenti parte i della Colonna mobile regionale di protezione civile e inseriti nell’applicativo MA.ME. della Regione Piemonte.

Ai fini della rendicontazione è necessario esibire la copia della polizza o l’allegato economico.

ART. 8 PROGETTI FINALIZZATI ALL’ACQUISTO DI STRUTTURE, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI

1. Il Coordinamento regionale, per lo svolgimento di tutte le attività concordate, oltre alle attrezzature logistiche e agli automezzi forniti dalla Regione Piemonte, si avvale dei propri abituali strumenti, attrezzature e automezzi di lavoro inseriti nell’applicativo MA.ME della Regione Piemonte.
2. L’acquisizione di nuove strutture, automezzi ed attrezzature specifiche, preventivamente concordate in appositi progetti conformi agli indirizzi programmatici di cui all’art. 1 comma e) può essere finanziata dalla Regione con risorse aggiuntive rispetto alla presente convenzione, qualora disponibili. I progetti saranno redatti secondo il Modello Allegato B), parte integrante della presente convenzione.
3. L’avvio delle procedure di acquisizione da parte del Coordinamento Regionale dovrà avere luogo soltanto a seguito della effettiva corresponsione dell’anticipo del relativo contributo da parte della Regione, senza intaccare il contributo, di cui all’art. 6, comma 1) della presente Convenzione.
4. La rendicontazione finanziaria dei suddetti progetti dovrà essere eseguita secondo il Modello Allegato C), parte integrante della presente convenzione.
5. I mezzi e le attrezzature acquistati con contributo della Regione devono essere mantenuti efficienti e in buono stato di conservazione e messi a disposizione della stessa qualora la Regione ne ravvisi la necessità.

ART. 9 VALIDITÀ E DURATA

1. La presente convenzione ha validità di un anno con decorrenza dal 29/06/2015, rinnovabile, previo accordo tra le parti, con le medesime modalità.

2. Il Coordinamento regionale si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e a dare immediata comunicazione alla Regione di eventuali interruzioni di qualsiasi natura che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei reperibili.

3. La Regione è tenuta a comunicare tempestivamente al Coordinamento regionale ogni evento che possa incidere sull'attuazione sulla validità della presente convenzione.

4. Ciascuna delle parti può motivatamente recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 60 giorni effettuato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 10
Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'esecuzione del presente accordo e che non potessero essere risolte in via bonaria è competente il Foro di Torino.

ART. 11
NORME FINALI

2. La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 - comma 1 della Legge n. 266/91.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, lì

PER LA REGIONE PIEMONTE
L' Assessore pro-tempore alla Protezione Civile

PER L'ORGANIZZAZIONE
Il Presidente pro-tempore

MODELLO DI RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'

CONVENZIONE TRA IL COORDINAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL PIEMONTE E LA REGIONE PIEMONTE PER UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A SUPPORTO DELLE STRUTTURE REGIONALI E LOCALI, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.

rep. n° _____ del _____

MASTRI

1	GESTIONE ORDINARIA
2	GESTIONE EMERGENZA A
3	GESTIONE EMERGENZA B
4	GESTIONE EMERGENZA C
5	FONDO DI RISERVA

CONTI

01	COLONNA MOBILE
02	ESERCITAZIONI
03	FORMAZIONE
04	PIANIFICAZIONE
05	MANIFESTAZIONI
06	SPESE DI SEDE E STRUTTURA

SOTTOCONTI

001	Assicurazione volontari
002	Assicurazione mezzi
003	Assicurazione sedi
004	Automezzi
005	Carburante
006	Pedaggi autostrada e spese viaggi
007	Materiali e attrezzature
008	Manutenzione e riparazioni beni di proprietà
009	Pasti e pernottamento volontari
0010	Dpi e abbigliamento
0011	Canoni locazione
0012	Utenze
0013	Spese personale dipendente
0014	Spese segreteria
0015	Oneri diversi
0016	Spese Organismi Dirigenti e Convegni
0017	Collaboratori, consulenze e professionisti
0018	Spese di rappresentanza

CONVENZIONE TRA L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE – COMITATO REGIONALE PIEMONTE (A.N.P.A.S. – C.R.P.) E LA REGIONE PIEMONTE PER UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A SUPPORTO DELLE STRUTTURE REGIONALI E LOCALI, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.

Fra

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata dall'Assessore pro tempore Alberto VALMAGGIA, nato a Cuneo il 17/01/1959, autorizzato alla stipula della presente convenzione con D.G.R. n. _____ del _____

e

l'Organizzazione di Volontariato ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE COMITATO REGIONALE PIEMONTE che in seguito sarà chiamata ANPAS-CRP, C.F. 05594350018, con sede legale in Via Sabaudia 164 a Grugliasco (TO) cap. 10095, iscritta nel registro regionale del volontariato in data 12 luglio 2002, con atto n. 179/28.1 ratificato con atto n. 198/28.1 del 25 luglio 2002, rappresentata dal sig. Andrea BONIZZOLI nato a Pinerolo il 04 ottobre 1974 in qualità di legale rappresentante dell'ANPAS-CRP stessa.

Premesso che:

- la legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" prevede, tra l'altro, che all'attuazione delle attività di protezione civile concorrano le Regioni italiane;
- la legge 12 luglio 2012, n. 100 converte in legge, con modificazioni, il decreto legge del 15 maggio 2012, n. 59, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile" ha modificato ed integrato la L. 225/92;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile ha emanato, la Direttiva 9 novembre 2012, concernente "*Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile*";
- con legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., di recepimento del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 70 vengono attribuiti alla Regione compiti di "promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato" e che nella medesima legge, all'art. 71 vengono attribuite alle province le funzioni per "l'organizzazione e l'impiego del volontariato";
- la legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato" riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
- nell'ambito delle attività di protezione civile la Regione, riconoscendo il valore del volontariato, vuole favorirne la formazione nonché agevolarne l'impiego e lo sviluppo;
- la Regione Piemonte con la legge regionale 7 del 14 aprile 2003 disciplina le funzioni regionali in materia di Protezione civile;
- la Regione Piemonte, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla sopraccitata legge (art. 20), favorisce la stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati tra i quali le organizzazioni di volontariato al fine di assicurare una pronta disponibilità di attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare in attività preventive e nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di protezione civile;

- alla Regione (art. 14) viene affidato il coordinamento delle iniziative per fronteggiare eventi che per gravità ed estensione territoriale coinvolgono più di una provincia, attraverso anche la messa a disposizione di beni e risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
- con D.P.G.R. 23 luglio 2012, n. 5/R è stato approvato il nuovo regolamento regionale del volontariato di protezione civile, di cui alla citata l.r. 7/03;
- occorre rispettare le linee guida definite dal Dipartimento della Protezione civile in accordo con le singole Regioni e indicate nel "Progetto Colonna mobile nazionale delle Regioni" che prevedono siano costituiti moduli base regionali concorrenti alla formazione della Colonna mobile nazionale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 OGGETTO E ATTIVITÀ

Il presente atto disciplina i rapporti fra la REGIONE PIEMONTE e l'Organizzazione di Volontariato ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE COMITATO REGIONALE PIEMONTE, di seguito chiamato "ANPAS-CRP", per quanto concerne le specifiche attività di:

- 1) impiego di strutture speciali, inserite nell'applicativo regionale MA.ME., utilizzabili in contesti specifici oppure inserite all'interno di campi di accoglienza o ammassamento e come supporto ad altre risorse già impegnate sul territorio dalle altre Organizzazioni di Volontariato convenzionate con la Regione Piemonte;
- 2) la gestione, o la collaborazione alla gestione, all'interno di campi di accoglienza o ammassamento dei:
 - a) servizi assistenziali;
 - b) servizi di assistenza ludica, ricreativa e sportiva.
 - c) servizi psicologici, in collaborazione con altre Organizzazioni di Volontariato, sotto il coordinamento delle strutture istituzionalmente competenti.

Le predette attività saranno espletate previa attivazione del ANPAS-CRP, secondo i criteri previsti dal Regolamento regionale del volontariato, adottato con D.P.G.R del 23/07/2012 n° 5/R e dall'allegato A della D.G R. 35-7149 del 24/02/2014.

L'ANPAS-CRP, nell'ambito delle sinergie previste dal Regolamento Regionale del Volontariato, fornisce, altresì, laddove richiesto, supporto alle attività che vedono impegnato il Coordinamento Regionale in situazioni di ordinaria gestione quali:

- a) la collaborazione e la partecipazione di volontari, su richiesta della Regione, a specifici studi per l'individuazione delle zone di maggiore vulnerabilità cui dare priorità per iniziative di sensibilizzazione della popolazione e l'attuazione di interventi preventivi, nonché la partecipazione a ricerche e progetti inerenti alla protezione civile e a gruppi di lavoro tematici;
- b) il concorso con la struttura regionale di Protezione Civile nella definizione degli indirizzi, linee programmatiche e strumenti per l'implementazione e potenziamento della Colonna Mobile regionale;
- c) l'organizzazione e lo svolgimento di esercitazioni e le attività preventive per temi di rischio, precedentemente concordate con la struttura competente in materia di protezione civile della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento regionale del volontariato, adottato con D.P.G.R. del 23/07/2012, n. 5/R.

L'ANPAS-CRP, fornisce, altresì, laddove richiesto, supporto alle attività che vedono impegnato il Coordinamento regionale in situazioni di emergenza, quali:

- a) mobilitazione dei moduli funzionali della Colonna Mobile regionale, coordinati dalla struttura regionale di Protezione Civile e sulla base di quanto contenuto della D.G.R. n. 56-657 del 24/11/2014, a livello regionale o in concorso alle emergenze nazionali e internazionali;
- b) supporto ad altre attività di protezione civile, di livello regionale, nazionale o internazionale che comportano l'intervento della Regione Piemonte.

Le predette attività saranno espletate previa attivazione dell'ANPAS-CRP, secondo i criteri previsti dal Regolamento regionale del volontariato, adottato con D.P.G.R del 23/07/2012 n° 5/R e dall'allegato A della D.G.R. 35-7149 del 24/02/2014.

ART. 2 COMPITI DELL'ANPAS-CRP

1. L'ANPAS-CRP si impegna a:

- a) operare per le emergenze sul piano regionale, nazionale o internazionale, in relazione al quadro emergenziale in atto e alle richieste di supporto pervenute alla Regione Piemonte, secondo le Procedure Operative di Colonna Mobile che discendono dalla D.G.R. n. 56-657 del 24/11/2014;

2. L'ANPAS-CRP, per la prestazione delle attività convenzionate previste all'art. 1, garantisce:

- a) in situazioni di ordinaria gestione, la presenza di un numero sufficiente di volontari, mezzi e dotazioni per sviluppare le attività, nonché la manutenzione e la buona conservazione di mezzi ed attrezzature in dotazione, per garantirne l'immediato impiego;
- b) in caso di attivazione della Colonna mobile regionale di cui alla D.G.R. 12-8046 del 12/01/2008 e secondo le Procedure Operative di Colonna Mobile che discendono dalla D.G.R. n. 56-657 del 24/11/2014, la presenza di un numero di volontari conforme alle suddette Procedure e necessario a movimentare, nei termini prestabiliti, le unità dei moduli della Colonna mobile regionale attivabili in funzione delle esigenze secondo la totalità dei materiali e mezzi inseriti nell'applicativo MA.ME. ed un idoneo contingente di personale volontario per la loro movimentazione;
- c) in caso di attivazione della colonna mobile nazionale comunicare alla Regione Piemonte l'eventuale partecipazione ad attività svolte in tale ambito assicurando che le stesse siano svolte con personale e dotazioni, secondo i contingenti stabiliti al punto precedente;
- d) in caso di esercitazioni regionali, nazionali ed internazionali la presenza di un idoneo numero di volontari, mezzi e attrezzature nei termini concordati con l'ente organizzatore.

3 L'ANPAS-CRP si impegna all'implementazione ed aggiornamento degli applicativi regionali per la gestione del volontariato e del parco materiali e mezzi inserito nella colonna mobile regionale.

4. Le modalità di reperimento del personale sono assicurate dal rappresentante legale dell'ANPAS-CRP o suo delegato.

ART. 3 FONDO DI RISERVA

Per consentire di avere sempre una "pronta disponibilità" finanziaria, a copertura delle spese relative alle attività e ai compiti di cui agli artt. 1 e 2 della presente convenzione, è istituito un "Fondo di Riserva", di importo minimo pari a € 1.000,00, ricostituibile annualmente, in caso di prelievo, mediante una quota del contributo annuale spettante all' ANPAS-CRP nonché dagli eventuali residui di gestione a fronte della rendicontazione annuale del saldo.

Il Fondo di Riserva potrà essere alimentato anche dall'erogazione di rimborsi, per eventi ed esercitazioni, derivanti da concessione, dei benefici di legge di cui al D.P.R. 194/2001, da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile,

In quest'ultimo caso, in attesa dei predetti rimborsi, è consentito, previa informazione alla Regione Piemonte e relativo nulla osta, il prelievo dal Fondo di Riserva, che sarà prontamente reintegrato non appena i rimborsi si renderanno disponibili.

L'utilizzo del Fondo di Riserva, nella misura eccedente l'importo base di € 1.000,00 è consentito, altresì, per eventuali ulteriori necessità, previa valutazione congiunta da parte dell'ANPAS-CRP Piemonte e della Regione Piemonte.

ART. 4 FORMAZIONE

1. L'ANPAS-CRP garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche utili all'impiego dei materiali e mezzi di propria dotazione in condizioni di sicurezza, in sintonia con quanto previsto dal D.M. 13 aprile 2011.

2. La Regione Piemonte, nell'ambito delle sue competenze programmatiche, d'indirizzo e di coordinamento, predispone linee guida per la formazione del volontariato, promuovendo in tale ambito apposite intese con enti pubblici e privati.

La Regione si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione attraverso corsi di formazione ed esercitazioni.

L'ANPAS-CRP assicura la partecipazione dei propri volontari a dette iniziative.

ART. 5 ASSICURAZIONE

1. L'ANPAS-CRP garantisce, ai sensi della Legge 11 Agosto 1991, n. 266, art. 4 che i volontari coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione siano coperti da assicurazione contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, con garanzie almeno pari o superiore alla polizza regionale in essere.

ART. 6 CONTRIBUTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

1. La Regione Piemonte corrisponde un contributo finanziario annuo pari ad € 8.000,00 a rimborso delle spese sostenute.

2. L'importo annualmente previsto a copertura dei costi della convenzione è quantificato in relazione alle spese di gestione preventivamente determinabili (spese di segreteria, affitto sedi operative, assicurazioni, manutenzioni, certificazioni di bilancio, spese di personale, ecc...), nonché alle spese d'intervento e investimento, mediamente stimabili sulla base delle rendicontazioni dell'ultimo triennio.

3. La rendicontazione delle spese, di norma a cadenza trimestrale, deve tassativamente avvenire entro un anno dalla data del mandato di pagamento conseguente all'atto di liquidazione in acconto del contributo.

Gli eventuali residui derivanti da rendicontazione parziale, andranno ad alimentare il Fondo di Riserva di cui all'art. 3.

4 Il contributo sarà erogato previa presentazione del bilancio certificato relativo all'anno precedente. La rendicontazione delle attività di cui all'art. 1 sarà prodotta secondo lo "Schema di Rendiconto" di cui all'Allegato A), opportunamente concordato tra le parti ed allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale. Tale modalità di rendicontazione sarà supportata da un applicativo informatico cui la Regione Piemonte avrà accesso, previo relativo accreditamento.

5 La Regione Piemonte provvede alla liquidazione dell'ammontare della somma stanziata erogando, salvo indisponibilità di cassa:

- un primo acconto pari all'80% ad avvenuta sottoscrizione della convenzione,
- un secondo acconto pari al 15% del contributo sarà liquidato, previa rendicontazione almeno del 70% dell'intero importo di contributo,
- il saldo pari al 5% del contributo sarà liquidato, entro 60 giorni, previa rendicontazione complessiva dell'intero importo del contributo annuale da presentarsi nei termini di cui al precedente comma 2, nonché verifica di conformità delle attività e compiti svolti rispetto a quanto previsto in convenzione.

ART. 7 SPESE AMMISSIBILI

1. Le tipologie di spesa rendicontabili sono quelle previste alle voci di costo (sottoconti) riportate nello "Schema di Rendiconto" di cui all'Allegato A).

2 Il rendiconto annuale è presentato dall'ANPAS-CRP con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modulo predisposto, firmata dal presidente o dal legale rappresentante, contenente l'elencazione delle spese sostenute, allegando copia, anche non autentica, delle fatture; debitamente quietanzate, e degli altri documenti giustificativi della spesa.

3 L'ANPAS-CRP concorre con risorse proprie alla copertura dei costi previsti.

In particolare, si dettagliano alcune modalità per le spese di seguito elencate:

1.1. *Spese di vitto e alloggio*

Rientrano tra le spese di "vitto e alloggio":

- a) due pasti principali nel limite massimo di € 40,00;
- b) un solo pasto nel limite massimo di € 20,00;
- c) pernottamento in albergo non superiore a tre stelle e per un limite massimo di euro 100,00 a notte.

Le spese indicate sono rendicontate presentando ricevute fiscali, fatture o scontrini fiscali attestanti la fruizione del vitto e/o alloggio.

Non sono ammissibili spese di vitto e alloggio qualora siano approntate specifiche mense e strutture campali di ricovero.

1.2. *Spese di viaggio*

La voce "spese di viaggio" comprende le spese sostenute per:

- a) Acquisto di carburante
- b) Pagamento pedaggi autostradali;
- c) Acquisto biglietti mezzi pubblici.

Ai fini della rendicontazione delle predette spese, è richiesta la presentazione di:

1. carta carburante, scontrini fiscali, fatture debitamente quietanzate o altra documentazione contabilmente rilevante,
2. biglietto di viaggio convalidato unito a una sintetica relazione dalla quale si evince data, luogo e motivo della missione;
3. scontrini o fattura telepass per il rimborso di pedaggi autostradali.

Le spese di cui alle lettere a) e b), sono riferite sia all'utilizzo dei mezzi inseriti nella Colonna Mobile Regionale, sia del mezzo proprio. L'uso in via eccezionale del mezzo proprio, deve essere preventivamente autorizzato dalla Regione Piemonte, anche a seguito di specifica richiesta motivata da parte dell'ANPAS-CRP nonché della Regione stessa, dalla quale risulti l'indifferibilità ed urgenza, nonché il carattere di prestazione occasionale del servizio, per un corrispettivo pari al carburante consumato rispetto ai km percorsi, secondo la seguente modalità:

- prospetto riepilogativo a cura del responsabile dell'ANPAS-CRP relativo al viaggio effettuato con mezzo proprio dal quale risultino :
 1. la data della missione
 2. il luogo della missione
 3. il motivo della missione, unitamente alla dichiarazione del responsabile sull'utilizzo esclusivo ai fini della missione
 4. il consumo di carburante rispetto ai Km percorsi, secondo i seguenti criteri:
 - consumo medio autovettura; 1 litro ogni 10 km;
 - consumo medio autocarro leggero (fino a 35 q.li): 1 litro ogni 8 km;
 - consumo medio autocarro pesante (oltre 35 q.li): 1 litro ogni 5 km;
 5. copia della richiesta motivata di "prestazione indifferibile e urgente ovvero occasionale"
 6. autorizzazione della Regione Piemonte alla prestazione del servizio di cui al punto precedente

L'ANPAS-CRP si impegna affinché il carburante sia utilizzato unicamente per gli scopi previsti dalla convenzione e dalla attività istituzionale.

1.3. *Colonna mobile regionale*

Sono oggetto di contributo le spese per l'acquisto di mezzi, materiali ed attrezzature, da effettuarsi in forma coordinata con la programmazione di acquisti della struttura regionale di Protezione Civile, e per manutenzioni ordinarie e straordinarie dei mezzi e delle attrezzature di proprietà dell'ANPAS-CRP inseriti nella Colonna mobile regionale di protezione civile o concessi in comodato d'uso.

Dette spese sono rendicontabili presentando le relative fatture, debitamente quietanzate, o scontrini fiscali.

1.4. *Spese di assicurazione*

La voce "spese di assicurazione" comprende:

- a) le spese assicurative per i volontari di cui all'art. 4, nella misura del contributo previsto dalla ripartizione dei fondi regionali alle proprie associate.

- b) e spese per le assicurazioni dei mezzi in uso all'ANPAS-CRP, o concessi in comodato d'uso dalla Regione Piemonte, facenti parte della Colonna mobile regionale di protezione civile e inseriti nell'applicativo MA.ME. della Regione Piemonte.

Ai fini della rendicontazione è necessario esibire la copia della polizza o l'allegato economico.

ART. 8 PROGETTI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI STRUTTURE, ATTREZZATURE E AUTOMEZZI

1. L'ANPAS-CRP, per lo svolgimento di tutte le attività concordate, oltre alle attrezzature logistiche e agli automezzi forniti dalla Regione Piemonte, inseriti nell'applicativo MA.ME della Regione Piemonte, si avvale anche dei propri abituali strumenti, attrezzature e automezzi .
2. L'acquisizione di nuove strutture, automezzi ed attrezzature specifiche, preventivamente concordate in appositi progetti conformi agli indirizzi programmatici di cui all'art. 1 comma e) può essere finanziata dalla Regione con risorse aggiuntive rispetto alla presente convenzione, qualora disponibili. I progetti saranno redatti secondo il Modello Allegato B), parte integrante della presente convenzione.
3. L'avvio delle procedure di acquisizione da parte dell'ANPAS-CRP dovrà avere luogo soltanto a seguito della effettiva corresponsione dell'anticipo del relativo contributo da parte della Regione, senza intaccare il contributo concesso dalla presente Convenzione.
4. La rendicontazione finanziaria dei suddetti progetti dovrà essere eseguita secondo il Modello Allegato C), parte integrante della presente convenzione.
5. I mezzi e le attrezzature acquistati con contributo della Regione devono essere mantenuti efficienti e in buono stato di conservazione e messi a disposizione della stessa qualora la Regione ne ravvisi la necessità.

ART. 9 VALIDITÀ E DURATA

1. La presente convenzione ha validità di un anno con decorrenza dal 29/06/2015, rinnovabile, previo accordo tra le parti, con le medesime modalità.
2. L'ANPAS-CRP si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e a dare immediata comunicazione alla Regione di eventuali interruzioni di qualsiasi natura che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei reperibili.
3. La Regione è tenuta a comunicare tempestivamente all'ANPAS-CRP ogni evento che possa incidere sull'attuazione sulla validità della presente convenzione.
4. Ciascuna delle parti può motivatamente recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 60 giorni effettuato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 10 Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'esecuzione del presente accordo e che non potessero essere risolte in via bonaria è competente il Foro di Torino.

ART. 11
NORME FINALI

2. La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 - comma 1 della Legge n. 266/91.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, lì

PER LA REGIONE PIEMONTE
L' Assessore pro-tempore alla Protezione Civile

PER L'ORGANIZZAZIONE
Il Presidente pro-tempore

MODELLO DI RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'

CONVENZIONE TRA L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE – COMITATO REGIONALE PIEMONTE (A.N.P.A.S. – C.R.P.) E LA REGIONE PIEMONTE PER UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A SUPPORTO DELLE STRUTTURE REGIONALI E LOCALI, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.

rep. n° _____ del _____

MASTRI

1	GESTIONE ORDINARIA
2	GESTIONE EMERGENZA A
3	GESTIONE EMERGENZA B
4	GESTIONE EMERGENZA C
5	FONDO DI RISERVA

CONTI

01	COLONNA MOBILE
02	ESERCITAZIONI
03	FORMAZIONE
04	PIANIFICAZIONE
05	MANIFESTAZIONI
06	SPESE DI SEDE E STRUTTURA

SOTTOCONTI

001	Assicurazione volontari
002	Assicurazione mezzi
003	Assicurazione sedi
004	Automezzi
005	Carburante
006	Pedaggi autostrada e spese viaggi
007	Materiali e attrezzature
008	Manutenzione e riparazioni beni di proprietà
009	Pasti e pernottamento volontari
0010	Dpi e abbigliamento
0011	Canoni locazione
0012	Utenze
0013	Spese personale dipendente
0014	Spese segreteria
0015	Oneri diversi
0016	Spese Organismi Dirigenti e Convegni
0017	Collaboratori, consulenze e professionisti
0018	Spese di rappresentanza

REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE ED IL CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE ADERENTE ALLO STESSO, IN MATERIA DI PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DI PROTEZIONE CIVILE

TRA :

TRA: La **REGIONE PIEMONTE** (C.F. 80087670016), con sede legale a Torino, Piazza Castello 165, rappresentata dall'Assessore pro tempore Alberto Valmaggia, autorizzato con Deliberazione della Giunta regionale n.

E: l'Associazione "**CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE**", (C.F. 97557720014), rappresentata dall'Ispettore generale Sergio Pirone, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'Atto Costitutivo (Rep. N. 46895/18413 registrato a Torino il 22.7.1994 al n. 19979) e dallo Statuto (Rep. 55591/22878 registrato a Torino in data 8.3.2000 al n. 928); nonché l'ulteriore variazione statutaria del 01.04.2006 registrata in data 28.06.2006 con numero 2692 serie 3

PREMETTENDO

la legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato" ed in particolare l'articolo 7, che definisce modalità e criteri per la stipula di convenzioni con le associazioni di volontariato;

la legge 24/02/1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" che assegna specifiche competenze alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;

l'art. 12, comma 1, della medesima legge 225/92 che dispone altresì che le Regioni debbano partecipare all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di Protezione Civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2 della sopraddetta legge;

il decreto legislativo 31/03/1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15/03/1997, n. 59" che assegna ulteriori competenze in capo alle Regioni ed agli Enti locali;

la legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" ed in particolare l'articolo 7, comma 3, lettera b), in base al quale le Regioni programmano la lotta attiva agli incendi boschivi avvalendosi, tra l'altro, di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

la legge regionale 26/04/2000, n. 44 ("Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31/03/1998, n.112") nella quale vengono definite le funzioni della Regione nell'ambito della protezione civile;

l'articolo 70, lettera f) della legge regionale 26/04/2000 n. 44 ("Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31/03/1998, n.112"), che attribuisce alla Regione competenze in materia di

spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3 del d.lgs 112/1998;

la legge regionale 14 aprile 2003 n. 7 "Disposizioni in materia di protezione civile";

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 luglio 2012, n. 5/R "Regolamento regionale del volontariato di protezione civile. Abrogazione del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R.";

la legge regionale 19 novembre 2013 n. 21 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)";

il *Piano regionale vigente per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi*, di cui all'art. 3 della L. 3534/2000 ed all'art. 1 della L.r. 21/2013;

la Convenzione Rep. 16880 stipulata in data 29.06.2012, approvata con DGR 56-3244 del 30.12.2011, tra la Regione Piemonte ed il Corpo Volontari Antincendi boschivi del Piemonte per l'impiego di personale volontario aderente allo stesso, nell'ambito delle competenze regionali in materia di previsione ed estinzione degli incendi boschivi e di protezione civile;

la DGR n. 26-3501 del 27 febbraio 2012 con la quale la Giunta regionale ha approvato "le Procedure operative antincendi boschivi";

la Determinazione dirigenziale n. 2615 del 4.11.2013 con la quale è stato approvato il "Documento di supporto all'analisi dei rischi derivanti dall'attività antincendi boschivi in Piemonte";

l'atto costitutivo dell'Associazione (Rep. n. 46895 racc. 18413 registrato a Torino il 22.07.1994 al n. 19979) e la modifica della denominazione da Associazione a Corpo unitamente all'adeguamento dello Statuto del Corpo Volontari AIB Piemonte (Rep. n. 55591 racc. 22878, registrato a Torino in data 08.03.2000 al n. 928); l'iscrizione dello stesso al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Settore Protezione Civile (D.P.G.R. N. 799/1995), nonché la variazione statutaria del 01.04.2006 registrata in data 28.06.2007 con numero 2692 serie 3 e la variazione statutaria del 10/03/2012 registrata in data 21/03/2012 con atto numero 3169 serie 3, costituenti parte integrante della presente Convenzione;

la DGR n. 43-857 del 29.12.2014 con la quale è stata prorogata la Convenzione Rep. 16880 stipulata in data 29.06.2012 e approvata con DGR 56-3244 del 30.12.2011, per ulteriori sei mesi, fino alla data del 30.06.2015;

TENUTO CONTO CHE

Il Corpo Volontari A.I.B. Piemonte in data 29 novembre 2013 è stato iscritto nell'elenco centrale delle organizzazioni di Volontariato del Dipartimento nazionale della Protezione Civile per le attività d'intervento e divulgazione Antincendi Boschivi; assistenza attività antincendio Campi di accoglienza/assistenza in caso di soccorso post emergenza; formazione operativa AIB;

Il Corpo Volontari A.I.B. Piemonte garantisce pertanto, in funzione di quanto al punto precedente, l'intervento di una colonna mobile reperibile di pronto impiego composta da 25 Volontari suddivisi in 4 moduli di intervento, unità comando e unità di logistica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Scopo e campo di applicazione

Il presente atto disciplina i rapporti fra la Regione Piemonte ed il Corpo Volontari AIB Piemonte per attività inerenti prioritariamente la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi e, subordinatamente, per attività in materia di protezione civile.

Articolo 2. Durata della Convenzione

1. La presente convenzione ha validità di un anno con decorrenza dal 01/07/2015, rinnovabile, previo accordo tra le parti, con le medesime modalità..
2. Le parti concordano di stabilire i termini e le modalità della nuova Convenzione entro novanta giorni dalla scadenza naturale della presente Convenzione.

Articolo 3. Ambiti di intervento del Corpo Volontari AIB Piemonte

1. Sulla base di quanto riportato nelle premesse normative, il Corpo Volontari AIB Piemonte è individuato dalla Regione Piemonte quale Organizzazione di Volontariato rappresentativa del sistema operativo aib, per le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

Nello specifico interviene:

- 1.1 sul territorio regionale in accordo o su richiesta della Sala operativa;
- 1.2 sul territorio extra regionale ed extra nazionale:
 - 1.2.1 a seguito di stipula di convenzioni in azioni programmate;
 - 1.2.2 su richiesta del Dipartimento di protezione civile, per tramite della Regione Piemonte, in fase di emergenza, subordinatamente alla missione prioritaria sul territorio regionale ed alle disponibilità di personale, mezzi e copertura finanziaria;
 - 1.2.3 su richiesta del Dipartimento di protezione civile, secondo modalità indicate in premessa, subordinatamente alla missione prioritaria sul territorio regionale ed alle disponibilità di personale, mezzi e copertura finanziaria.
2. Il Corpo Volontari AIB Piemonte concorre alle attività di protezione civile, su richiesta della Regione Piemonte, subordinatamente alla propria missione prioritaria ed alle disponibilità di personale, mezzi e copertura finanziaria.
3. Il Corpo Volontari AIB Piemonte partecipa, su richiesta o in accordo con la Regione Piemonte, alle esercitazioni in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e di protezione civile, sul territorio regionale, nazionale ed internazionale, subordinatamente alla propria missione prioritaria ed alle disponibilità di personale, mezzi e copertura finanziaria.
4. Il Corpo Volontari Aib Piemonte concorre con la Regione Piemonte - a seguito di protocolli di intesa, onerosi e non - alla creazione e sviluppo di appositi strumenti di analisi e valutazione statistica, ed allo sviluppo di temi ritenuti prioritari da Regione Piemonte, nell'ambito delle proprie competenze di cui alla L. 353/2000 ed L.r. 21/2013, atti al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema antincendi boschivi.

Articolo 4. Modalità di intervento del Corpo Volontari AIB Piemonte

1. Il Corpo Volontari AIB Piemonte concorre nell'opera di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi mediante l'impiego dei propri associati, delle attrezzature e dei mezzi disponibili nel pieno rispetto:

- a) delle disposizioni impartite dagli organi istituzionalmente preposti alla direzione delle operazioni di prevenzione ed estinzione ai competenti livelli responsabili del Corpo Volontari AIB Piemonte;
- b) delle norme del *Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*, vigente;
- c) delle procedure operative di cui in premessa;

- d) dell'analisi di rischio, di cui in premessa;
- e) della presente Convenzione;

il mancato rispetto di una delle condizioni di cui alle lettere a, b, c, d, e, comporta la decadenza della presente Convenzione.

2. Il Corpo Volontari AIB Piemonte si impegna ad utilizzare correttamente i mezzi, le attrezzature, i DPI ed i prodotti ricevuti in comodato d'uso o ad altro titolo dalla Regione Piemonte, o acquistati con il contributo di cui agli artt. 8 e 9 della presente Convenzione; eventuali carenze o inadeguatezze degli stessi dovranno essere segnalate con tempestività alla Regione Piemonte.

3. Il Corpo Volontari AIB Piemonte, per il tramite di appositi contratti e nei limiti degli stessi, assicura i propri aderenti contro gli infortuni, le malattie, la responsabilità civile verso i terzi, e fornisce loro assistenza legale stragiudiziale e giudiziale (comprensiva di onorari d'avvocato), per fatti connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione.

4. Nelle attività di protezione civile il Corpo Volontari AIB Piemonte si attiene alle normative previste dalla Regione Piemonte, oltre ad apposite disposizioni e regole di ingaggio appositamente concordate.

5. Le esercitazioni e/o dimostrazioni AIB rivolte al pubblico dovranno essere preventivamente comunicate al Settore regionale competente.

Articolo 5. Responsabilità

1. Il Corpo Volontari AIB Piemonte solleva la Regione Piemonte da ogni responsabilità relativa a danni a persone o cose derivanti dall'utilizzo di materiali, mezzi, attrezzature e DPI acquistate con contributo della Regione Piemonte o forniti direttamente dalla Regione Piemonte, in attività diverse da quelle previste dalla presente Convenzione.

2. Per tutto quanto non previsto espressamente al comma precedente si applica la normativa vigente.

Articolo 6. Costi

1. La Regione Piemonte provvede alla liquidazione dell'ammontare della somma stanziata erogando, salvo indisponibilità di cassa:

- un primo acconto pari all'80% ad avvenuta sottoscrizione della Convenzione,
- un secondo acconto pari al 15% del contributo sarà liquidato, previa rendicontazione almeno del 70% dell'intero importo di contributo,
- il saldo pari al 5% del contributo sarà liquidato, entro 60 giorni, successivi all'approvazione dei rendiconti indicati all'art. 7.

2. La somma annuale prevista per i contributi di cui all'art. 9 della presente Convenzione, verrà erogata, subordinatamente alle disponibilità di bilancio, nella misura del 100% ad approvazione da parte della Regione Piemonte di ogni singolo progetto di acquisto o di prestazione di servizio, a seguito di verifica da parte del Comitato di cui all'art. 11.

Articolo 7 . Rendiconti economici ed operativi

1. Il rendiconto economico (bilancio consuntivo) delle somme ricevute dalla Regione Piemonte e il rendiconto operativo devono essere presentati, in formato elettronico, dal Corpo Volontari AIB Piemonte alla Regione Piemonte, entro 120 giorni dalla scadenza dell'annualità di riferimento. Annualmente dovrà essere aggiornata la banca dati anagrafica dei volontari contenente le informazioni relative al grado di formazione, all'idoneità fisica ed alla qualifica nell'ambito dell'organizzazione.

2. Il rendiconto operativo deve contenere:

- a) indirizzo e riferimenti operativi delle Squadre e la relativa competenza territoriale;
- b) elenco nominativo, suddiviso per Squadre, degli aderenti con indicazione, per ogni componente, del luogo di nascita e dell'indirizzo di residenza. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di variazioni;
- c) elenco, suddiviso per Squadre, riportante il giorno, il numero di ore prestate per tipologia di intervento ed il nominativo dei singoli associati che vi hanno partecipato, nonché la

localizzazione degli interventi di prevenzione e di estinzione incendi boschivi e protezione civile, di cui ai precedenti articoli 1),3), 4);

- d) il numero, il tipo e la targa degli automezzi di proprietà, in comodato, o messi a disposizione da parte degli Enti locali;

Articolo 8 . Oneri a carico della Regione. Rimborsi

1. La Regione Piemonte corrisponde un contributo finanziario annuo, pari a Euro 1.000.000,00, (diconsi Euro un milione) a rimborso delle spese sostenute od impegnate nel corso dell'anno di competenza, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, per le seguenti voci:

- a) spese generali per il funzionamento del Corpo Volontari AIB Piemonte ;
 - b) oneri assicurativi degli associati per la copertura di infortuni o malattie derivanti da attività AIB e di protezione civile, per la responsabilità civile e tutela legale verso terzi connessa allo svolgimento delle suddette attività, RCA dei mezzi in dotazione, assicurazione furto e incendio delle sedi;
 - c) canoni connessi all'impiego delle frequenze radio assegnate al Corpo Volontari AIB Piemonte;
 - d) acquisto o noleggio di materiali, attrezzature, ed abbigliamento tecnico AIB di rapido consumo;
 - e) spese sostenute per gestione e manutenzione delle attrezzature, degli automezzi ed apparati di telecomunicazioni, degli immobili di proprietà o/e in comodato d'uso utilizzati nelle attività AIB e di protezione civile;
 - f) acquisto carburante utilizzato dagli automezzi impiegati per le attività della presente Convenzione risultante dalla registrazione del sistema gestionale del Corpo Volontari AIB Piemonte convalidato dai Quadri territoriali;
 - g) ammortamento delle attrezzature, degli automezzi, degli impianti e delle dotazioni informatiche, hardware e software, degli immobili di proprietà del Corpo Volontari AIB Piemonte.
2. Il rimborso spese alle singole Squadre associate sarà calcolato secondo i seguenti parametri:
- a) ore di attività in prevenzione diretta ed indiretta (pulizia aree vasche per elicottero o strade forestali non di competenza di altri Enti come previsto nelle procedure operative del piano antincendi boschivi del Piemonte) preventivamente autorizzata;
 - b) ore di attività di estinzione e bonifica;
 - c) ore di attività di protezione civile richiesta da Regione Piemonte.
 - d) spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi in dotazione alle Squadre
 - e) spese di manutenzione ordinaria per la prevenzione diretta antincendi boschivi.

Articolo 9. Oneri a carico della Regione. Contributi

1. Nella misura consentita annualmente dalle disponibilità di cassa, la Regione Piemonte corrisponde al Corpo Volontari AIB Piemonte un contributo annuale da utilizzarsi per:

- a) visite mediche per stabilire l'idoneità dei volontari, impegnati direttamente sul fronte fuoco;
- b) acquisto di idonei dispositivi di protezione individuale;
- c) acquisto di beni durevoli (automezzi, attrezzature, immobili di proprietà, apparati di comunicazione e materiali hardware e software, per lo svolgimento di attività AIB e Protezione Civile);
- d) realizzazione e gestione dei corsi di formazione di base e avanzati.

2. Le acquisizioni di servizi e forniture di cui al comma 1 saranno effettuate dal Corpo Volontari AIB Piemonte sotto forma di progetti redatti sulla base delle indicazioni tecniche e procedurali fornite dalla Regione con Determinazione Dirigenziale n. 2290 del 08.09.2011.

3. La Regione Piemonte provvederà ad assegnare al Corpo Volontari AIB Piemonte i contributi di cui al punto 1 tenendo conto delle indicazioni del *Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi* vigente e del bilancio preventivo del Corpo Volontari AIB Piemonte, redatto in base ai fabbisogni effettivi delle Squadre e dell'esito della verifica effettuata, su ogni singolo progetto di acquisto o di prestazione di servizio, dal Comitato di cui all'art. 11.

Articolo 10 . Comodati d'uso

1. Regione Piemonte può concedere al Corpo Volontari AIB Piemonte in comodato d'uso apparecchiature, attrezzi, attrezzature, dpi, macchine, necessari all'espletamento dei compiti previsti dalla presente Convenzione.
2. La concessione in comodato d'uso sarà formalizzata con verbale di consegna, controfirmato dalle parti, nel quale saranno riportati i seguenti elementi:
 - a) la denominazione e descrizione dei singoli oggetti secondo la loro diversa natura, specie e valore, con l'indicazione dell'indice di svalutazione economica secondo normativa vigente;
 - b) l'uso per il quale il bene viene dato in concessione;
 - c) le eventuali condizioni per la buona conservazione del bene regionale;
 - d) la localizzazione in cui verranno destinati gli oggetti.
3. La durata in concessione del comodato d'uso gratuito dei beni regionali, salvo diversa indicazione contenuta negli specifici verbali di consegna, è connessa alla durata della presente Convenzione; ogni rinnovo della Convenzione aggiorna automaticamente la durata di tutte le concessioni in comodato.
4. Il valore economico dei beni dati in comodato d'uso al Corpo Volontari AIB Piemonte sarà aggiornato annualmente, al deprezzamento commerciale ed all'uso degli stessi.
5. I beni concessi in comodato d'uso dalla Regione Piemonte al Corpo Volontari AIB Piemonte, potranno essere alienati a favore del Corpo stesso, qualora il valore economico da essi costituito non ne renda più conveniente la conservazione in termini di assicurazione, manutenzione e quant'altro necessario al mantenimento in stato di efficienza e sicurezza

Articolo 11 . Comitato tecnico e di sorveglianza tra Regione Piemonte e Corpo Volontari AIB Piemonte

1. Con determinazione del Direttore regionale alle Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, è istituito entro 30 giorni dalla firma della presente Convenzione, il Comitato tecnico e di sorveglianza (di seguito Comitato) tra Regione Piemonte e Corpo Volontari AIB Piemonte.
2. Il Comitato è composto dal Responsabile del Settore regionale Protezione Civile e Sistema AIB, dal Funzionario del Settore regionale Protezione civile e Sistema AIB referente per materia AIB , da n. 2 Rappresentanti del Corpo Volontari AIB Piemonte.
3. Il Comitato si riunisce:
 - in generale per valutare ed individuare le esigenze organizzative, tecniche, funzionali del Volontariato AIB all'interno sistema operativo AIB;
 - nello specifico, per verificare la compatibilità dei singoli progetti di acquisto di beni o di prestazione di servizio, di cui all'art. 9 con le finalità del contributo nonché la loro coerenza con le indicazioni fornite dalla Regione Piemonte.
4. Il Comitato esercita funzioni decisionali, di coordinamento e di controllo sulle attività svolte.

Articolo 12 . Cause di forza maggiore

1. Nel caso si verifichi una causa di forza maggiore di carattere continuativo, la presente Convenzione dovrà intendersi automaticamente risolta a tutti gli effetti senza reciproco diritto ad indennizzi o compensi di sorta.
2. Per causa di forza maggiore si intendono:
 - a) la variazione della normativa di settore a livello statale;
 - b) rivolte, guerre (dichiarate o non), guerriglie, insurrezioni, disposizioni governative ed ogni altra causa simile a quelle suddette;

Articolo 13 . Incompatibilità di altre attività del Corpo Volontari AIB Piemonte con la presente Convenzione

1. Il Corpo Volontari AIB Piemonte non ha facoltà di stipulare convenzioni con altri Enti per le attività previste dal proprio Statuto ed atto costitutivo, fatto salvo quanto in premessa.

Articolo 14. Spese di registrazione

La presente Convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della Legge 266/91.

Articolo 15 . Foro competente

Per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione della presente Convenzione è competente il Foro di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino li